



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E

SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

E SERVIZI CONNESSI

- REGOLAMENTO COMUNALE -

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 33 del 19.12.2002
INDICE

CAPITOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 – FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI
- ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 – PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 – DEFINIZIONI
- ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6 – ESCLUSIONI
- ART. 7 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 8 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CAPITOLO 2
FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

- ART. 9 – FORME DI GESTIONE
- ART. 10 – DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 11 – VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 12 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 13 – DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 14 – TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

CAPITOLO 3
SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ART. 15 – CRITERI GENERALI
- ART. 16 – REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 17 – SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 18 – LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 19 – ECOCENTRO
- ART. 20 – TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 21 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
 - 1) Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti
 - 2) Conferimento e raccolta della frazione umida
 - 3) Conferimento e raccolta del materiale cartaceo
 - 4) Raccolta differenziata “ porta a porta” degli imballaggi primari e secondari in plastica per liquidi
 - 5) Raccolta differenziata “ porta a porta” degli imballaggi primari e secondari in vetro
 - 6) Raccolta differenziata “ porta a porta” degli imballaggi primari e secondari in metallo
 - 7) Raccolta differenziata “ porta a porta” degli imballaggi primari e secondari in cartone
 - 8) Conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti ferrosi, rifiuti vegetali ed imballaggi in cartone, presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.1) Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti presso la stazione di Conferimento Comunale
 - 8.2) Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti ferrosi presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.3) Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi presso la Stazione di Conferimento Comunale
 - 8.4) Conferimento e raccolta degli imballaggi in cartone presso la Stazione di Conferimento Comunale

- 9) Conferimento e raccolta di rifiuti ingombranti, rifiuti ingombranti ferrosi, rifiuti vegetali ed imballaggi in cartone, nei Comuni in cui non è presente la Stazione di Conferimento Comunale
- 10) Conferimento e raccolta delle pile esauste
- 11) Conferimento e raccolta dei medicinali scaduti
- 12) Conferimento e raccolta delle batterie auto esauste
- 13) Conferimento e raccolta dei frigoriferi
- 14) Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti assimilati
- 15) Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- 16) Modalità di effettuazione dei servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
- 17) Frazione “legno” con servizio di ritiro
- 18) Frazione “materiali inerti di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia domestica ordinaria eseguiti in economia” con servizio di ritiro
- 19) Frazione “materiali ferrosi” con servizio di ritiro
- 20) Frazione “polistirolo” con servizio di ritiro
- 21) Frazione “cellophane” con servizio di ritiro
- 22) Frazione “stracci e altri scarti tessili” con servizio di ritiro
- 23) Frazione “oli e grassi vegetali” con servizio di ritiro
- 24) Frazione “oli minerali esausti” con servizio di ritiro
- 25) Frazione “indumenti e scarpe usati” con servizio di ritiro

ART. 22 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 23 – PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

ART. 24 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.

ART. 25 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 26 – SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

ART. 27 – ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

ART. 28 – PULIZIA FONTANELLE

ART. 29 – RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

ART. 30 – OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

ART. 31 – SGOMBERO DELLA NEVE

ART. 32 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

ART. 33 – DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

ART. 34 – ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

ART. 35 – EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 36 – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

ART.37 – RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGSLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 38 – SANZIONI

ART. 39 – TARIFFA RIFIUTI

ART. 40 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

ART. 41 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico – sanitario della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economia ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico – ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzatore, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
- d) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.21 del D.lgs 5 febbraio 1997 n 22, rimanda, oltre che alle disposizioni di legge citate dallo stesso Decreto Legislativo che regola la materia, ai successivi Decreti Ministeriali di attuazione e alle Leggi Regionali in materia.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali – quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la

produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino – utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 – DEFINIZIONI

In conformità al D.lgs5 febbraio 1997 n 22 e successive modificazioni, ai fini del presente Regolamento e intende per:

- a) rifiuti: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.lgs22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- e) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- f) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto
- g) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- h) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo;
- i) smaltimento: tutte le operazioni previste nell'allegato B del D.lgs22/97;
- j) recupero: tutte le operazioni previste nell'allegato C del D.lgs22/97;
- k) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione delle quali originano i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del Decreto legislativo22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.lgs22/97;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni imposte dall'art.6 comma m del D.lgs22/97;
- n) ecocentro: area attrezzata destinata al deposito temporaneo di rifiuti urbani oggetto di conferimento differenziato da parte dei cittadini utenti;
- o) ecopunti: aree individuate sul territorio comunale dove sono presenti appositi contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
- p) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n 102 del 10 maggio 2002, (“indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”)

A) Rifiuti urbani

CODICE CER	TIPO DI RIFIUTO
20 03 07	- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
20 03 07	- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del D.lgs22/97;
20 03 03	- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
20 03 01	- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
20 02 01	- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
20 03 01	- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
20 01 33*	- batterie e pile;
20 01 31*	- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
20 01 35*	- lampade a scarica o tubi catodici;
18 02 02*	- siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico;
08 03 17*	- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
20 01 36	- componenti elettronici;
20 01 27*	- vernici inchiostri adesivi;
20 01 13*	- solventi;
20 01 17*	- prodotti fotochimici;
20 01 19*	- pesticidi;
20 03 99	- altri rifiuti di origine esclusivamente domestica precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G,H ed I del D.lgs22/97 e del D.lgs389/97;
20 01 23*	- apparecchiature fuori uso contenenti fluoroclorocarburi.

B) Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro – industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) Rifiuti pericolosi:

rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D.lgs389/97

ART. 6 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

ART. 7 – ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 lettera g) del D.lgs22/97, il presente Regolamento disciplina i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tariffa rifiuti quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;
- c) i rifiuti speciali sono legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani.

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ART. 8 – ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera c) del D.lgs22/97.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE – DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 – FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicita dal Comune in regime di privativa nelle forme consentite dal decreto legislativo n. 267 del 18 luglio 2000.

Ai sensi dell'art.11 della L.R. 24/10/2002 n° 24 la gestione e organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti è affidata al Consorzio Medio Novarese di cui il Comune è Ente consorziato.

Infatti con la sottoscrizione della convenzione e statuto consortile. Il Comune ha dato in concessione il servizio in questione al suddetto Consorzio.

ART. 10 – DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto – smaltimento di rifiuti tramite la combustione ai sensi della L.R. 32/82 Art.6 e per le sanzioni L.R.29/84 Art.3 lettera d).

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico – sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica), salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio dell'Amministrazione comunale per la raccolta dei rifiuti. In particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costruire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione comunale, della sede in cui sono stati collocati salvo l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale stessa.

ART. 11 – VIGILANZA DEL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico – sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi di dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori.

ART. 12 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 13 – DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Modalità tempi e termini per le suddette operazioni sono definite nel capitolato speciale d'appalto del servizio.

ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, il soggetto che svolge il servizio:

- a) sottoporre il personale stesso almeno una volta all'anno ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio riterrà necessari;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 – CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore dei rifiuti

stessi, da avviarsi a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 16 – REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

l'organizzazione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 – SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Le frequenze di raccolta devono garantire il conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

- b) servizi di raccolta presso l'Ecocentro (piattaforma ecologica): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati all'Ecocentro negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento dell'Ecocentro (piattaforma ecologica), nel caso in cui non esista l'Ecocentro gli utenti dovranno conferire i rifiuti all'interno di cassoni posizionati per 1 giorno al mese in un sito indicato dal Comune;
- c) servizi di raccolta presso gli Ecopunti: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate dal Comune (ad es. pile e farmaci) in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 18 – LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate di alcune speciali tipologie di rifiuto, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione comunale su indicazione dell'ufficio competente ed indicati su apposita planimetria.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio competente indicato dall'Amministrazione comunale, devono essere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

ART. 19 – ECOCENTRO

L'Ecocentro, o altrimenti detta piattaforma ecologica, è un'area destinata ad ammassare entro containers appropriati, stoccare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti provvedendo adeguati orari di apertura.

ART. 20 – TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dal Consorzio.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche è stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti sul territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale su richiesta del Consorzio per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.)

ART. 21 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DE RIFIUTI

La raccolta, il trasporto ed il conferimento saranno disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dal Consorzio Medio Novarese e accettato dall'Amministrazione comunale.

1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI (CER 200301)

E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata secondo le modalità e termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'appalto predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale.

Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito dalla Ditta Appaltatrice presso impianti di discarica indicati dal Consorzio Medio Novarese.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indistinti compresi i rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti è, di norma, settimanale. Sarà tuttavia, il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al recupero per la produzione di compost da rifiuti ed è effettuato presso tutte le utenze domestiche e selezionati quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, mini e supermercati, banchi vendita di alimentari presso i mercati di piazza.

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista dal servizio di raccolta porta a porta della frazione umida è, di norma, bisettimanale. Sarà, tuttavia, il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

Il servizio di raccolta e conferimento del materiale cartaceo è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta del materiale cartaceo è settimanale. Sarà tuttavia, il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

4) RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI (CER 150102 – 200139)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in plastica per liquidi come previsto dall'accordo CO:RE:PLA anno 2001 come di seguito indicato:

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI “ALIMENTARI” POSSONO ESSERE NEGLI APPOSITI SACCHI: GIALLI, TRASPARENTI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

- Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc.

- Flaconi/dispensatori, sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta e verdura)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle e surgelati)
- Vaschette porta – uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesci
- Vaschette barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori vari per alimenti per animali
- Coperchi
- Cassette per prodotti ortofrutticoli in genere

Importante: Il rifiuto conferito nel sacco giallo trasparente per la raccolta separata degli imballaggi in plastica deve essere il più possibile pulito

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI “NON ALIMENTARI” POSSONO ESSERE CONFERITI NEGLI APPOSITI SACCHI GIALLI TRASPARENTI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per l’imballaggio di beni durevoli)
- Bluster e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)
- Scatole e buste per il confezionamento di capi d’abbigliamento (es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti di giardinaggio, per alimenti di animali)
- Vasi per vivaisti

Importante: Il rifiuto conferito nel sacco giallo trasparente o per la raccolta separata degli imballaggi in plastica deve essere il più possibile pulito.

SONO CONSIDERATE FRAZIONI ESTRANEE CIOE’ NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE CONFERITE ALL’INTERNO DEI SACCHI GIALLI TRASPARENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’IMBALLAGGIO IN PLASTICA:

- Qualsiasi manufatto non in plastica
- Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
- Beni durevoli in plastica (es. elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d’arredo, ecc.)
- Giocattoli
- Custodie per cd, musicassette, videocassette
- Piatti, bicchieri, posate in plastica
- Canne per irrigazione
- Articoli per l’edilizia
- Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
- Grucce appendiabiti
- Borse, zainetti, sporte
- Posacenere, portamatite, ecc.
- Bidoni e cestini portarifiuti
- Cartellette portadocumenti, ecc
- Componentistica ed accessori auto
- sacconi per materiale edile (es. calce, cemento)
- Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in plastica è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d’appalto del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura del Comune concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi per liquidi in plastica, comprese le cassette in plastica per frutta e verdura da utenze selezionate è, di norma, una volta ogni 15 gg. Sarà, tuttavia, il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

5) RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in vetro è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in vetro è, di norma, settimanale. Sarà tuttavia il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

6) RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN METALLO (CER 150104)

Il servizio consiste nella raccolta differenziata di:

- lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite)
- lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.)

ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno esser aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.)

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in metallo è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in metallo è, di norma, una volta ogni 15 gg..

Sarà tuttavia, il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

7) RACCOLTA DIFFERENZIATA “ PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN CARTONE (CER 150101)

Il servizio sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Premesso che tale frequenza potrà essere suscettibile a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dei Comuni concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione), la frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in cartone presso le utenze selezionate è, di norma settimanale. Sarà tuttavia, il capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale a determinare la frequenza cercando di tenere il più possibile in considerazione quanto sopra indicato.

8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI, RIFIUTI VEGETALI ED IMBALLAGGI IN CARTONE, PRESSO LA STAZIONE DI CONFERIMENTO COMUNALE

I servizi di gestione dei rifiuti sono integrati e supportati dalla Stazione di Conferimento Comunale esistente.

Presso questa struttura le utenze possono conferire direttamente i rifiuti di cui ai punti seguenti e quelli per i quali saranno man mano attrezzate.

La stazione di conferimento comunale, prevede il conferimento controllato da parte delle utenze; la custodia della Stazione di Conferimento comunale nelle forme e nei modi più opportuni e secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto del servizio; resta comunque escluso l'uso di aree o di cassoni scarrabili incustoditi.

La stazione di conferimento comunale serve esclusivamente le utenze del Comune di appartenenza, salvo diversi circostanziati accordi (per lo più limitati alla fase antecedente la realizzazione della stazione di Conferimento Intercomunale).

8.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 200307)

Il conferimento e la raccolta differenziata de rifiuti ingombranti è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Il deposito dei rifiuti ingombranti da parte dei cittadini presso i luoghi o le attrezzature previste sottostà alle indicazioni dei preposti alla loro custodia; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione di conferimento Comunale avverrà con la cadenza stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto nel punto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

8.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI (CER 200136)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti ferrosi è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti ferrosi da parte de cittadini presso i luoghi o le attrezzature previste sottostà alle indicazioni dei preposti alla loro custodia; in particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente gli ingombranti, nonché ogni altra frazione di rifiuto per cui si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione di Conferimento Comunale avverrà con la cadenza stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso

impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto nel punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

8.3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI (CER 200201)

Il conferimento e la raccolta differenziata riguarda i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali e vengono effettuati secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, nel punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

8.4) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN CARTONE (CER 150101)

Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi in cartone è effettuato secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto del servizio.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione di Conferimento Comunale avverrà con cadenza stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili in discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto, nel punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI, RIFIUTI VEGETALI ED IMBALLAGGI IN CARTONE, NEI COMUNI IN CUI NON E' PRESENTE LA STAZIONE DI CONFERIMENTO COMUNALE

Nel caso in cui il Comune non sia dotato o non abbia la disponibilità di una Stazione di Conferimento o di un'area opportunamente citata e custodita, potranno provvedere alla raccolta dei rifiuti ingombranti mediante l'utilizzo di n. 3 cassoni posizionati con frequenza indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto e rimossi il giorno successivo presso un'area indicata dall'Amministrazione Comunale (uno per gli ingombranti destinati allo smaltimento, uno per gli ingombranti ferrosi, uno per il rifiuto vegetale).

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al posizionamento dei cassoni una volta al mese per l'intero arco della giornata, i rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere sportati presso un impianto di discarica.

Sia le piattaforme di recupero che l'impianto di Discarica saranno indicate dal Consorzio Medio Novarese e la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al trasporto nel punto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

10) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattarsi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori destinati per la raccolta porta a porta.

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile, e presso gli appositi contenitori negli Ecopunti e nella Stazione di Conferimento Comunale.
La Ditta Appaltatrice deve provvedere alla raccolta delle pile esauste secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale.

11) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattarsi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori destinati per la raccolta porta a porta
I medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, e presso gli appositi contenitori posti nelle Stazioni di Conferimento Comunali.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta dei medicinali scaduti secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale.

12) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE BATTERIE ESAUSTE DI AUTO – ACCUMULATORI AL PIOMBO – (CER 160601)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattarsi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori destinati per la raccolta porta a porta.
Le batterie auto esauste devono essere conferite presso gli appositi contenitori posti nella Stazione di Conferimento Comunale.

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta delle batterie esauste secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto del servizio predisposto dal Consorzio e accettato dall'Amministrazione comunale.

13) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI FRIGORIFERI (CER 200123)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattarsi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori destinati per la raccolta porta a porta.
I frigoriferi devono essere conferiti presso appositi contenitori o aree allo scopo, e indicate dalla Amministrazione comunale.

14) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta "porta a porta" istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali – quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario, in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;
- d) bar, ristoranti, pensioni ed alberghi;
- e) ospedali, case di cura e simili.

Possono altresì essere conferiti ai normali servizi di raccolta porta a porta i rifiuti assimilati provenienti da attività artigianali, industriali, di servizi e da grandi esercizi commerciali purché i

quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate siano confacenti al sistema di raccolta adottato.

15) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

In attesa del D.M. previsto dal D.lgs22/97,art.45, comma 4, lettera f), premesso che i restanti rifiuti cimiteriali (carta, cartone, lumini, rifiuti vegetali) sono gestiti secondo le modalità previste per gli altri rifiuti urbani, la gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui all'art.7, comma 1, lettera f) è regolata dalle seguenti specificazioni tecniche dettate dalla D.G.R. n 122 –19675:

a) FRAMMENTI DI LEEGNAME, STOFFA, AVANZI DI INDUMENTI ETC,

- confezionamento in contenitore idoneo di materiale resistente e munito chiusura, recante la dicitura “rifiuti cimiteriali”;
- deposito provvisorio, solo qualora si rendesse necessario per una maggiore razionalizzazione del sistema di raccolta e trasporto, in area appositamente attrezzata, all'interno del cimitero;
- smaltimento finale preferibilmente presso impianti di termodistruzione per rifiuti, debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa, smaltimento in discariche autorizzate per rifiuti urbani in base a specifico accordo con il gestore della discarica stessa.

b) PARTI METALLICHE QUALI ZINCO, OTTONE, PIOMBO,ETC,

- bonifica delle parti metalliche nel caso in cui queste presentino rischi di pericolosità;
- deposito provvisorio, separato dagli altri rifiuti pur utilizzando la stessa area di stoccaggio di cui alla lettera a);
- invio al recupero tramite rottamazione.

16) MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DE RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le operazioni di raccolta e deposito provvisorio dei frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc e quelle di eventuale bonifica delle parti metalliche sono affidate agli operatori cimiteriali.

Le parti metalliche bonificate sono conferite a cura degli operatori del servizio cimiteriale presso idonei impianti.

Su richiesta del singolo Comune la Ditta è tenuta a svolgere i servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni presso idoneo impianto.

17) FRAZIONE “LEGNO” (CER 200138) CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

18) FRAZIONE “MATERIALI INERTI (CER 170904) DI RISULTA DI LAVORI DI PICCOLA MANUNTENZIONE EDILIZIA DOMESTICA ORDINARIA ESEGUITI IN ECONOMIA” CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale

Il materiale raccolto dovrà essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

19) FRAZIONE “MATERIALI FERROSI” (CER 200140) CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

20) FRAZIONE “POLISTIROLO” CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

21) FRAZIONE “CELLOPHANE” CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato in impianti autorizzati.

22) FRAZIONE “STRACCI E ALTRI SCARTI TESSILI” (CER 200100) CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

23) FRAZIONE “OLI E GRASSI VEGETALI” (CER 200125) CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati..

24) FRAZIONE “OLI MINERALI ESAUSTI” (CER 130205) CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

25) FRAZIONE “INDUMENTI E SCARPE USATI” (CER 200125) CON SERVIZIO DI RITIRO

La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà istituire il servizio di raccolta differenziata in questione secondo modalità e termini sempre stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.
Per la frazione “compostabile verde“ e per gli ingombranti potrà essere attivato un servizio di ritiro domiciliare su chiamata solo per comprovate situazioni di effettiva necessità.

ART. 22 – PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di cui all'oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.

L'intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico – sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati direttamente dal Comune nelle forme previste dal decreto legislativo n.267 del 18 luglio 2000.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite al verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dei rumori, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da rimuovere i rifiuti giacenti sul suolo pubblico.

I servizi dovranno essere effettuati in orari concordati tra il soggetto che effettua il servizio e l'ufficio comunale competente e di norma in assenza di veicoli in sosta.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Lo spazzamento deve essere effettuato nelle aree pubbliche con periodicità atta a garantire una costante pulizia.

Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale, dotato di idonei mezzi ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli di difficile accesso nelle zone circostanti, presso le aree adibite al servizio di raccolta differenziata, ivi compreso lo spostamento dei contenitori (cassonetti e/o campane) e la pulizia dell'area degli stessi occupata.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

I rifiuti potenzialmente infetti, (siringhe, materiale da medicazione, ecc.) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi a tutti gli effetti urbani e devono essere raccolti con le dovute cautele e smaltiti congiuntamente ai rifiuti urbani indistinti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere, il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio comprende anche la raccolta e lo smaltimento delle carogne e spoglie di animali, giacenti sulle strade e piazze comunali ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

ART. 23 – PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I rifiuti urbani prodotti da centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;
- d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi trasparente;
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc...) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
- f) rifiuti plastici, esclusivamente contenitori per liquidi, in appositi sacchi trasparenti di colore giallino.

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite e pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Il servizio di nettezza urbana è tenuto alla periodica disinfezione delle aree adibite al pubblico mercato, sentito al riguardo il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

ART. 24 – PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferite con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 25 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

ART. 26 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti negli pozzetti e caditoie stradali, lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 27 – ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe che naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, i cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essicanti, e prodotti chimici all'uomo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 28 – PULIZIA FONTANELLE

L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti e disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

ART. 29 – RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale, ove possibile, accerterà attraverso l'Ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, Azienda Sanitaria Locale competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. – raccogliendo anche eventuali reparti – l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico – sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunale farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, fermo restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

ART. 30 – OBBLIGO DI TENERE PULITI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti o vegetazione spontanea.

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ART. 31 – SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

ART. 32 – DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria dalla Azienda Sanitaria Locale di competenza, in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

Per quanto non previsto all'art.21 punto 15) gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

ART. 34 – ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dai rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Amministrazione comunale, che può stipulare apposite convenzioni, tenendo conto anche delle agevolazioni previste per queste tipologie di interventi dall'articolo 3 della l.r. del 1 luglio 1993, n 21 dall'articolo 3, comma 1, punto e) ,del D.L. 10 luglio 1995, n. 274.

ART. 35 – EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

L'Amministrazione comunale opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 4

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 36 – NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E PERICOLOSI

I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

L'obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs22/97 e successive modifiche e integrazioni.

I produttori che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali sono tenuti a comunicare, entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, al Comune nel quale gli stessi rifiuti si producono: il quantitativo, il volume, la natura merceologica, la provenienza e le tecniche di smaltimento usate, riferite all'anno precedente.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

Chiunque intende avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all'esercizio dell'attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali pericolosi dovranno essere rispettati da parte dei detentori tutte le prescrizioni di legge nazionali e regionali e provinciali.

Ciò premesso, il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi deve avvenire, secondo le specifiche indicazioni normative, a cure e spese dei singoli produttori di questi stessi rifiuti.

Tali operazioni non sono pertanto dal presente Regolamento, in quanto non rientranti fra i servizi pubblici inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

ART.37 – RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani solo in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione dei reparti infettivi e laboratori.

Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dall'articolo 45 del D.lgs22/97.

CAPITOLO 5

SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 38 – SANZIONI

La violazione alle del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le seguenti sanzioni:

- 1) sanzione amministrativa da € 25,00 (£.48.406) a € 250,00 (£. 484.067) alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti.
- 2) divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o li immette nelle acque superficiali o sotterranee:
 - da € 104,00 (£. 201.372) a € 620,00 (£. 1.200.487);
 - da € 50,00 (£. 48.406) a € 155,00 (£. 300.121) se trattasi di rifiuti non pericolosi e non ingombranti;

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nel caso eccezionale di urgente necessità di cui all'art.14 comma 3, art.9 comma 3, art.17 comma 2 del D.lgs.22/97, si applicano le pene e le ammende di cui agli artt.50 e 51 del citato D.lgs22/97.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della legge 24.11.81 n 681 e s.m.e.i. recante norme sulla depenalizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano al Comune:

ART. 39 – TARIFFA RIFIUTI

Per l'espletamento dei servizi è istituita la tariffa rifiuti, ai sensi dell'art.49 del D.lgs22/97 e successive modifiche e integrazioni, che viene fissata annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

ART. 40 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.lgs22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE dello Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 41 – EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore previa acquisizione dei pareri favorevoli previsti per legge trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.